



Il Ministro dell'università e della ricerca
di concerto con
Il Ministro dell'economia e delle finanze

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11 della l. 15 marzo 1997, n. 59” come da ultimo modificato dal d.l. 9 gennaio 2020, n. 1 (conv. con modif. dalla l. 5 marzo 2020, n. 12), e in particolare gli artt. 2, co. 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l’istituzione del Ministero dell’università e della ricerca;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante “*Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell’attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*” e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 74, recante “*Attuazione della Legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni*”, e successive modificazioni e, in particolare gli articoli 14 e 14-bis;

VISTO il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante “*Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ed in particolare l’articolo 23-ter “*Disposizioni in materia di trattamenti economici*”;

VISTA la legge 6 novembre 2012 n. 190, recante “*Disposizioni per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*” e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, recante “*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*” e successive modificazioni;





Il Ministro dell'università e della ricerca
di concerto con
Il Ministro dell'economia e delle finanze

VISTO il decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, recante “*Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 ed in particolare l’articolo 13 “*Limite al trattamento economico del personale pubblico e delle società partecipate*”;

VISTO il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, recante “*Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e in particolare, l’articolo 19, comma 9, mediante il quale è previsto che “*Al fine di concentrare l’attività dell’Autorità nazionale anticorruzione sui compiti di trasparenza e di prevenzione della corruzione nelle pubbliche amministrazioni, le funzioni della predetta Autorità in materia di misurazione e valutazione della performance, di cui agli articoli 7, 8, 9, 10, 12, 13 e 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono trasferite al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto*”;

VISTA la legge 7 agosto 2015 n. 124, recante “*Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 2012, recante “*Limite massimo retributivo per emolumenti o retribuzioni nell’ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le pubbliche amministrazioni statali*”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2016, n. 105, recante “*Regolamento di disciplina delle funzioni del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di misurazione e valutazione della performance delle pubbliche amministrazioni*” e, in particolare, l’articolo 6, comma 3, ai sensi del quale “*I componenti dell’organismo indipendente di valutazione sono nominati da ciascuna amministrazione, singolarmente o in forma associata, tra i soggetti iscritti all’Elenco nazionale dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione, tenuto dal Dipartimento.*”;

VISTO il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione 6 agosto 2020, e, in particolare, l’articolo 7 concernente la disciplina relativa alla nomina e alla durata degli Organismi indipendenti di valutazione;





Il Ministro dell'università e della ricerca
di concerto con
Il Ministro dell'economia e delle finanze

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164, concernente *“Regolamento recante l'organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca”*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 165, concernente *“Regolamento recante l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca”*;

VISTO in particolare, l'articolo 11, comma 2, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 165, il quale prevede che *“Al presidente dell'OIV è corrisposto un emolumento onnicomprensivo determinato all'atto della nomina, entro la soglia fissata dall'articolo 10, comma 1, lettera b)”* e il comma 4 secondo cui: *“Ai componenti dell'OIV è corrisposto un trattamento economico determinato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione alla complessità della struttura organizzativa dell'amministrazione e, comunque, nel limite delle risorse indicate all' articolo 14, comma 11, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.”*;

VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 21 gennaio 2022, n. 120, con il quale, con decorrenza giuridica ed economica 21 gennaio 2022, è stato costituito l'Organismo indipendente di valutazione della performance presso il Ministero dell'università e della ricerca per un triennio, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio in data 14 febbraio 2022 al n. 112 e dalla Corte dei Conti in data 3 marzo 2022 al n. 445;

VISTO in particolare l'articolo 3, commi 1 e 3, del citato decreto 21 gennaio 2022, n. 120, il quale prevede *“Con separato decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è determinato il trattamento economico da attribuirsi al Presidente, entro la soglia fissata dall'articolo 10, comma 1, lettera b) del d.P.C.M. 30 settembre 2020, n.165.”* e che *“Con separato decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è determinato il trattamento economico da attribuirsi ai componenti, in relazione alla complessità della struttura organizzativa dell'amministrazione e, comunque, nel limite delle risorse indicate all'articolo 14, comma 11, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.”*;





Il Ministro dell'università e della ricerca
di concerto con
Il Ministro dell'economia e delle finanze

CONSIDERATO, altresì che, come previsto dalla Tabella 11 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31 dicembre 2021, recante “*Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024*”, gli oneri relativi al trattamento economico annuo del Presidente e dei componenti dell'O.I.V. gravano sul capitolo 1005, P.G.3, gli importi relativi ai contributi sociali a carico del datore di lavoro gravano sul capitolo 1005, P.G.2 e che le somme dovute a titolo di I.R.A.P. gravano sul capitolo 1018, P.G.1;

RITENUTO di dover procedere, a far data dall'esercizio finanziario 2022, alla definizione del trattamento economico del Presidente e dei componenti dell'Organismo indipendente di valutazione della *performance* presso il Ministero dell'università e della ricerca;

DECRETA

Articolo 1

(Trattamento economico spettante al Presidente dell'O.I.V.)

1. A decorrere dal 21 gennaio 2022, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 165, al Presidente dell'Organismo indipendente di valutazione della *performance* presso il Ministero dell'università e della ricerca è corrisposto un emolumento annuo lordo dipendente, comprensivo del rateo di tredicesima mensilità, pari a € 32.000,00 a decorrere dalla data di conferimento dell'incarico.
2. Il totale del trattamento economico annuo lordo stato del Presidente dell'Organismo indipendente di valutazione della *performance* è pari a € 39.993,60, di cui € 5.273,60 per oneri previdenziali a carico dell'Amministrazione e € 2.720,00 per Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP).





Il Ministro dell'università e della ricerca
di concerto con
Il Ministro dell'economia e delle finanze

Articolo 2
(Trattamento economico spettante ai componenti dell'O.I.V.)

1. A decorrere dal 21 gennaio 2022, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 165, a ciascuno dei componenti dell'Organismo indipendente di valutazione della *performance* presso il Ministero dell'università e della ricerca, è corrisposto un emolumento annuo lordo dipendente, comprensivo del rateo di tredicesima mensilità, pari a € 17.000,00 a decorrere dalla data di conferimento dell'incarico.
2. Il totale del trattamento economico annuo lordo stato per ciascun componente dell'Organismo indipendente di valutazione della *performance* è pari a € 21.246,60, di cui € 2.801,60 per oneri previdenziali a carico dell'Amministrazione e € 1.445,00 per Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP).

Articolo 3
(Oneri)

1. L'onere relativo al trattamento economico annuo lordo dipendente, comprensivo del rateo di tredicesima mensilità, del Presidente e dei componenti dell'O.I.V. di cui agli articoli 1 e 2 gravano sul capitolo 1005, P.G. 3.
2. Gli importi relativi ai contributi sociali a carico del datore di lavoro e le somme dovute a titolo di imposta regionale sulle attività produttive sulla retribuzione corrisposta gravano, rispettivamente, sul capitolo 1005, P.G. 2 e sul capitolo 1018, P.G. 1.
3. Tali importi sono a carico del Centro di Responsabilità "*Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro*" dello stato di previsione della spesa di questo Ministero, per l'esercizio finanziario 2022 e sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi.





Il Ministro dell'università e della ricerca
di concerto con
Il Ministro dell'economia e delle finanze

4. Gli oneri derivanti da missioni effettuate dal Presidente e dai componenti, eventualmente autorizzate dall'Amministrazione per incarichi dalla sede di servizio del Ministero in Roma, gravano sul capitolo 1044, P.G. 25.

Il presente decreto viene trasmesso all'Organo di controllo per gli adempimenti di competenza.

Il Ministro dell'economia e delle finanze
dott. Daniele Franco

Il Ministro dell'università e della ricerca
prof.ssa Maria Cristina Messa

